



Situazione dei detenuti condannati all'ergastolo

*Estratto dal 25° Rapporto Generale del CPT,
pubblicato il 2016*

Osservazioni preliminari

67. Nell'11° Rapporto Generale sulle sue attività nel 2000, il CPT ha brevemente esaminato il tema degli ergastolani e di coloro che sono condannati ad altre pene a lungo termine. In particolare, ha espresso preoccupazione sul fatto che a tali detenuti spesso non vengono offerte condizioni materiali idonee, attività e contatto umano, e che spesso sono soggetti a restrizioni particolari atte ad esacerbare gli effetti deleteri della loro detenzione a lungo termine. Il Comitato considera che sia arrivato il tempo di riesaminare la situazione degli ergastolani in Europa facendo tesoro dell'esperienza acquisita durante le visite effettuate negli ultimi 15 anni e prendendo anche in considerazione gli sviluppi a livello europeo e mondiale, in particolare la Raccomandazione Rec (2003) 23 del Comitato dei Ministri del Consiglio d'Europa sulla gestione da parte delle amministrazioni penitenziarie dei detenuti condannati all'ergastolo e ad altre pene a lungo termine.¹

Pene di ergastolo

68. A giudizio del CPT, una pena di ergastolo è una condanna indefinita inflitta da un tribunale nel periodo immediatamente successivo ad una condanna per un reato penale che prevede la detenzione di un condannato per il resto della sua vita naturale o fino alla scarcerazione tramite un provvedimento giudiziario, quasi giudiziario, esecutivo o amministrativo che stabilisca che il detenuto non presenti più un rischio per il pubblico in senso lato. Il periodo minimo da scontare prima che un detenuto possa avvalersi della libertà condizionale varia da paese a paese, il minimo va dai 12 anni (p.es. Danimarca e Finlandia) ai 15 (p.es. Austria, Belgio, Germania, Svizzera) e il massimo è di 40 anni (p.es. Turchia, in caso di molteplicità di reati). La maggior parte dei paesi che infliggono l'ergastolo prevedono un periodo minimo che va dai 20 ai 30 anni. Nelle giurisdizioni del Regno Unito, il periodo di reclusione è determinato al momento della sentenza da parte dell'organo giudicante; la legge non prevede un periodo minimo assoluto a tal riguardo. Altri paesi (p.es. Bulgaria, Lituania, Malta, Olanda e per alcuni reati, Ungheria, Repubblica Slovacca e Turchia) non hanno un sistema di scarcerazione condizionale per i detenuti condannati all'ergastolo, per cui una condanna a vita significa letteralmente e biologicamente a vita (vedi anche paragrafo 73). Dall'altra parte, è bene notare che alcuni Stati membri del Consiglio d'Europa non contemplano condanne di ergastolo nel loro ordinamento.² Invece, per i reati più gravi prevedono pene lunghe definite che vanno generalmente dai 20 ai 40 anni.

¹ Vedi anche le Regole Penitenziarie Europee (2006) e le Norme minime per il trattamento dei detenuti (*Nelson Mandela Rules* - 2015) delle Nazioni Unite recentemente riviste.

² Per esempio, Andorra, Bosnia-Erzegovina, Croazia, Montenegro, Portogallo, San Marino, Serbia, Slovenia e Spagna. Inoltre, in pratica, le condanne all'ergastolo non sono state mai inflitte in Islanda e Liechtenstein.

Storia del concetto di condanna all'ergastolo

69. Nella storia, la condanna all'ergastolo è intrinsecamente legata alla pena di morte ed è progressivamente diventata una punizione alternativa per i reati più gravi. Tuttavia, lo scopo iniziale di questa alternativa non era quello di alleviare la situazione di un condannato. Al contrario, l'opinione medievale, che è persistita per molti secoli, prevedeva che la reclusione all'ergastolo insieme ai lavori forzati e alla segregazione in cella sarebbe stata considerata dai criminali come un'alternativa peggiore alla morte. Analogamente, uno degli argomenti per il mantenimento della pena di morte era precisamente che l'ergastolo con l'obbligo di lavori forzati fosse così duro da nuocere maggiormente alla persona interessata e fosse più crudele della pena capitale. Nell'ottica odierna, l'opinione secondo cui le persone condannate all'ergastolo (o a qualsiasi altra pena) dovrebbero essere punite anche con condizioni particolarmente rigide in carcere è palesemente inaccettabile. Tuttavia, tale opinione è ancora profondamente radicata nell'opinione pubblica di vari paesi europei.

Il concetto di ergastolo fu introdotto negli anni '90 in molti Stati membri del Consiglio d'Europa in seguito alla ratifica del Protocollo 6 della Convenzione europea dei Diritti dell'uomo che abolì la pena di morte. L'ultima esecuzione in uno Stato membro del Consiglio d'Europa si tenne nel 1997 e, dal 2013, l'Europa è per legge una zona libera dalla pena di morte (con l'eccezione della Bielorussia).³ Tuttavia, in molti paesi si considerava che l'opinione pubblica avrebbe sostenuto l'abolizione della pena di morte solo se la sua alternativa fosse considerata sufficientemente punitiva. Di conseguenza, i condannati a morte hanno visto la loro pena commutata in ergastolo anche se l'esecuzione delle pene di ergastolo non è stata sempre oggetto di pianificazioni adeguate da parte di diversi Stati membri. Al contempo, nei 25 anni di esistenza del CPT, vi è stato un significativo aumento del numero di condanne all'ergastolo. Ciò sembra che sia principalmente dovuto a due fattori: l'abolizione o sospensione della pena di morte in Europa e le politiche sanzionatorie di reati gravi negli Stati membri.

Le ultime statistiche⁴ disponibili indicano che nel 2014, negli Stati membri del Consiglio d'Europa, vi erano circa 27000 detenuti condannati all'ergastolo. Secondo un campione di 22 paesi di cui sono disponibili dati per un periodo più lungo, il numero di detenuti ergastolani era aumentato del 66% dal 2004 al 2014. Inoltre, nel 2014, vi erano circa 7500 reclusi in detenzione indefinita per ragioni di sicurezza o di protezione pubblica in vari Stati membri del Consiglio d'Europa (in particolare Regno Unito (Inghilterra e Galles), Germania, Italia e Svizzera).

70. Negli anni '90, i paesi ex-comunisti dell'Europa centrale e orientale hanno codificato un periodo di detenzione di 20-35 anni come minimo generale per tutte le pene commutate e per le nuove pene di ergastolo, senza che venissero presi in considerazione fattori individuali fino al superamento di tale periodo. Parimenti, molti stati non sono riusciti a sviluppare regimi per detenuti ergastolani adattati alla loro situazione individuale. Al contrario, tutti questi detenuti sono stati considerati "pericolosi" e hanno necessitato di un rigoroso controllo continuo. Ora, 20-25 anni dopo, quando per alcuni detenuti inizia ad avvicinarsi il momento in cui potrebbero chiedere la libertà condizionale, ci si rende conto che è stato fatto poco per dare loro una speranza realistica di reintegro nella comunità. In realtà, lunghi periodi di reclusione restrittiva in carcere, che limita gravemente il diritto di mantenere rapporti con la famiglia e gli amici all'esterno, e una mancanza totale di preparazione alla scarcerazione o pianificazione della reintegrazione possono gravemente nuocere alla capacità dei detenuti di vivere nella comunità esterna.

³ Nella Federazione Russa è stata introdotta una moratoria.

⁴ Statistiche penali annuali del Consiglio d'Europa (SPACE) 2004.8 e 2014.7.

Alcuni dei paesi di cui sopra hanno finito per riconoscere il bisogno di preparare gli ergastolani alla scarcerazione. Questi paesi, e quelli che hanno abolito la pena di morte molto prima, hanno stabilito provvedimenti giudiziari, quasi giudiziari, amministrativi o esecutivi per considerare la scarcerazione dei detenuti ergastolani su base individuale. Sono stati sviluppati regimi per esaminare il comportamento dei detenuti, offrendo loro educazione e lavoro.

Inoltre, sono stati incrementati i contatti con il mondo esterno, specialmente con le famiglie laddove possibile. Inoltre la comunità esterna e la società civile hanno iniziato ad interessarsi a loro man mano che scontavano la pena. Tutto ciò serve a preservare la loro “umanità” durante l’esecuzione della pena e prepararli alla scarcerazione. La gestione dei detenuti ergastolani presenta sfide per le amministrazioni penitenziarie perché si mantenga un’atmosfera positiva, in particolare nel primo decennio di un ergastolo, ma anche man mano che i detenuti invecchiano. L’esperienza di questi stati fornisce una buona fonte di conoscenza nel proporre tecniche di favoreggiamento del rispetto dei diritti dei detenuti condannati a pene indefinite, anche se l’indeterminatezza stessa, a prescindere dalla durata, crea pressioni psicologiche particolari al detenuto.

Le conclusioni del CPT durante le visite condotte sul campo

71. Il CPT ha visitato molti istituti penitenziari in Europa in cui risiedevano detenuti ergastolani. Le condizioni di reclusione di tali detenuti variava significativamente da un istituto all’altro. In molti paesi, gli ergastolani erano generalmente reclusi insieme ad altri detenuti e si avvalevano degli stessi diritti degli altri detenuti in termine di regime (lavoro, educazione e attività ricreative) e contatti con il mondo esterno.

Tuttavia, in vari paesi – tra cui Armenia, Azerbaigian, Bulgaria, Georgia, Lettonia, Moldavia, Romania, Federazione Russa, Turchia (solamente per quanto riguarda i detenuti condannati a pene di ergastolo aggravate) e Ucraina⁵ – gli ergastolani erano di regola isolati da altri detenuti. In vari paesi, il CPT ha osservato che gli ergastolani erano anche soggetti ad un regime molto scarno e a misure di sicurezza drastiche. Per esempio, i detenuti erano rinchiusi nelle loro celle (da soli o in due) per 23 ore al giorno, non avevano il diritto di avere contatti nemmeno con ergastolani di altre celle (neppure durante i passeggi), non avevano il diritto di lavorare al di fuori della loro cella o non veniva loro offerta nessuna attività specifica. Inoltre, in vari paesi gli ergastolani erano sistematicamente ammanettati e/o perquisiti a nudo ogni volta che lasciavano le loro celle.

In alcuni istituti, i detenuti interessati erano inoltre scortati da due agenti e un cane da guardia durante ogni movimento al di fuori della loro cella.

Inoltre, in alcuni istituti visitati, i detenuti erano soggetti a regole anacronistiche, il cui unico scopo era di punire ulteriormente e umiliare i detenuti in questione (p.es. il divieto di stendersi sul letto durante il giorno, l’obbligo di recitare l’articolo pertinente del codice penale ai sensi del quale erano stati condannati ogni volta che un agente apriva la porta della cella, l’obbligo di indossare un’uniforme da carcerato di un colore diverso, ecc.). Secondo il CPT, tali prassi hanno chiaramente un effetto umiliante e disumanizzante e sono inaccettabili.

È bene notare anche che, in alcuni paesi, i diritti degli ergastolani a mantenere contatti con il mondo esterno (in particolare nel corso delle visite) erano estremamente limitati e significativamente inferiori a quelli di altri condannati.

⁵ In alcuni paesi (p.es. Repubblica Ceca, Lituania e Repubblica Slovacca), i detenuti condannati all’ergastolo devono scontare un certo periodo (tra 10 e 15 anni) in un’unità isolata prima di poter essere trasferiti in un’unità di detenzione ordinaria in cui possono aver contatti con altri condannati.

72. In alcuni dei paesi di cui sopra, negli ultimi anni le autorità penitenziarie hanno adottato misure per alleviare le condizioni di detenzione degli ergastolani, in particolare, offrendo ai detenuti un lavoro ed altre attività finalizzate (tra cui maggiori contatti con altri ergastolani) e seguendo un approccio più individualizzato nell'imposizione delle misure di sicurezza. Tuttavia rimane ancora molto da fare per rendere soddisfacente la situazione. Incresciosamente, le politiche sull'esecuzione delle pene sono ancora troppo spesso basate sulla presunzione che i detenuti condannati all'ergastolo sono per definizione particolarmente pericolosi e che il regime applicato a tali prigionieri dovrebbe in un modo o in un altro avere un carattere punitivo.

Il CPT intende sottolineare ancora una volta che non vi possono essere giustificazioni per l'ammantamento sistematico o le perquisizioni a nudo dei detenuti, tanto più quando sono applicati in un contesto già sicuro. Il Comitato ha anche dichiarato ripetutamente che l'uso di cani all'interno dell'area di detenzione è inaccettabile. A tal riguardo, il Comitato intende sottolineare che l'esperienza in vari paesi europei ha mostrato che *i detenuti condannati all'ergastolo non sono necessariamente più pericolosi di altri detenuti* (vedi anche il paragrafo 76). Inoltre, in realtà, gli ergastolani – come tutti i detenuti – *sono incarcerati per spiare una pena e non per ricevere un castigo*.

“A vita significa a vita”

73. Come indicato sopra, in vari Stati membri del Consiglio d'Europa, una persona può essere condannata al carcere a vita senza alcuna prospettiva di liberazione condizionale. Questo è noto come “pena reale o a vita”. Il CPT ha criticato il principio stesso di tali condanne in vari rapporti di visita, esprimendo gravi riserve sul fatto che una persona condannata al carcere a vita venga considerata definitivamente pericolosa e sia privata di qualsiasi speranza di libertà condizionale (eccetto per i casi di scarcerazione per motivi di salute o per grazia). Il Comitato ritiene che incarcerare una persona a vita senza nessuna prospettiva reale di rilascio sia, a suo avviso, disumano. È anche bene notare che ogni persona condannata dal Tribunale Penale Internazionale (o tribunali speciali internazionali) per i reati più gravi come genocidio, crimini di guerra e crimini contro l'umanità può in principio godere ad un certo stadio dell'esecuzione della propria pena della libertà (anticipata) condizionale.

Invero, il CPT considera che una condanna all'ergastolo che non offra alcuna possibilità di scarcerazione preclude una delle giustificazioni essenziali della detenzione stessa, la possibilità di riabilitazione. Mentre la punizione e la protezione pubblica sono elementi importanti di una condanna detentiva, escludere *ab initio* qualsiasi speranza di riabilitazione e reintegro nella comunità, effettivamente disumanizza il detenuto. Ciò non significa che tutti i detenuti ergastolani dovrebbero prima o poi essere scarcerati; la protezione pubblica è un tema cruciale. Tuttavia, tutte le condanne di questo tipo dovrebbero essere ad un certo punto soggette ad una revisione significativa, basata su obiettivi individualizzati di pianificazione della pena definiti all'inizio e rivisti regolarmente in seguito. Ciò darebbe non solo speranza al detenuto ma anche un obiettivo da ricercare che dovrebbe motivare un comportamento positivo e aiuterebbe quindi anche le amministrazioni penitenziarie a trattare con i singoli individui che altrimenti non avrebbero speranza o niente da perdere.

La Corte Europea dei Diritti dell'uomo ha, negli ultimi anni, esaminato una serie di casi in cui i tribunali interni hanno inflitto condanne all'ergastolo a detenuti senza alcuna possibilità di scarcerazione anticipata o condizionale e in cui, salvo circostanze compassionevoli o altamente eccezionali, una condanna a vita significa preciamente questo. La sentenza più autorevole della Corte finora, pronunciata dalla Grande Camera in *Vinter and Others v. the United Kingdom*,⁶

⁶ Vedi *Vinter and Others v. the United Kingdom* [GC], nos. 66069/09, 130/10 e 3896/10, 9 luglio 2013.

dichiara che sia incompatibile con la dignità umana e quindi contrario all'Articolo 3 della Convenzione europea dei Diritti dell'uomo, che uno stato privi una persona della sua libertà senza concedere almeno una possibilità un giorno di recuperare tale libertà.

Dalla giurisprudenza della Corte si possono trarre tre conseguenze principali. La *legislazione* degli Stati membri deve quindi prevedere un momento durante la pena in cui vi sarà una *possibilità* di revisione della stessa. Inoltre, gli Stati membri devono stabilire una *procedura* per la revisione della pena. Infine, la detenzione in carcere deve essere strutturata in modo da consentire agli ergastolani di *progredire verso la loro riabilitazione*.

Gli obiettivi ed i principi di base per il trattamento dei detenuti condannati all'ergastolo

74. Secondo il CPT, gli obiettivi ed i principi per il trattamento dei detenuti condannati all'ergastolo enunciati dal Comitato dei Ministri nella Raccomandazione Rec (2003) 23 sulla gestione da parte delle amministrazioni penitenziarie dei detenuti condannati all'ergastolo e ad altre pene a lungo termine rimane il documento di riferimento più pertinente e completo per questo gruppo di detenuti. In sintesi, tali principi sono i seguenti:

- *il principio di individualizzazione*: ogni pena a vita deve basarsi su un piano di pena individuale, che è personalizzato secondo i bisogni e rischi del detenuto;
- *il principio di normalizzazione*: i detenuti ergastolani dovrebbero, come tutti i detenuti, essere soggetti solo alle restrizioni necessarie allo svolgimento sicuro e regolare della loro reclusione;
- *il principio di responsabilità*: i detenuti condannati all'ergastolo dovrebbero avere l'opportunità di esercitare la loro responsabilità personale nella vita quotidiana in carcere, anche nella pianificazione della pena;
- *i principi di sicurezza e protezione*: occorre una distinzione chiara tra i rischi posti dagli ergastolani alla comunità esterna e i rischi da essi posti ad altri detenuti e alle persone che lavorano o che visitano il carcere;
- *il principio di non-segregazione*: gli ergastolani non dovrebbero essere segregati unicamente sulla base della loro pena, ma dovrebbero poter associarsi con altri detenuti in base a valutazioni dei rischi che prendano in considerazione tutti i fattori rilevanti;
- *il principio di progressione*: gli ergastolani dovrebbero essere incoraggiati e messi in grado, durante la loro pena, di passare a condizioni e regimi attenuati in base al loro comportamento individuale e alla collaborazione con programmi, personale e altri detenuti.

Stabilire questi principi nella pratica quotidiana

75. Le carceri devono essere sicure, protette e ordinate, nell'interesse di tutti coloro che interagiscono con esse. Dal momento che essere reclusi, specialmente per un periodo di tempo indefinito, è inerentemente pernicioso per quasi tutti gli esseri umani, è necessario adottare misure per minimizzare il danno. Un metodo importante a tal fine, per i detenuti condannati all'ergastolo, è offrire loro una data specifica per la prima revisione della pena nella prospettiva di un possibile rilascio, e un programma personalizzato individuale che fornisca una serie realistica di interventi per ogni detenuto in vista di tale data. Naturalmente questo programma dovrà essere rivisto regolarmente ma l'obiettivo dovrebbe sempre essere quello di impegnare il detenuto nel suo sviluppo personale e fornirgli dei passaggi obbligati ed un ritorno sugli adempimenti compiuti.

Di conseguenza, tale programma dovrebbe garantire che venga offerta a tutti gli ergastolani l'opportunità di esaminare ogni aspetto della loro situazione personale prima della data della prima revisione. Ciò dovrebbe comprendere il tempo trascorso in condizioni attenuate, specialmente

quello speso in permesso nella comunità verso la fine del periodo, affinché si possa garantire che il piano di gestione dei rischi e dei bisogni funzionerà al di fuori di un ambiente di reclusione. La continuità dell'assistenza nella comunità è cruciale nella prospettiva di un reintegro riuscito, e a tal fine dovrebbe essere stabilito un piano, molto prima della data di rilascio.

Individualizzazione

76. Soddisfare tali principi generali necessita una personalizzazione della pianificazione del periodo di reclusione. Il CPT procede dalla conoscenza basata sulla propria esperienza e su quella di molte amministrazioni penitenziarie, che i detenuti condannati all'ergastolo non sono necessariamente più pericolosi di altri reclusi (vedi anche il paragrafo 72); molti di loro hanno un interesse a lungo termine a risiedere in un ambiente stabile e senza conflitti. Parimenti, coloro che all'inizio della pena sono considerati pericolosi lo possono diventare significativamente meno, non solo con il passare del tempo durante pene lunghe ma anche con interventi mirati e trattamenti rispettosi della dignità umana. Dopo l'imposizione di una condanna a vita, la personalizzazione dovrebbe continuare tramite il processo di pianificazione della pena in base ad una valutazione della situazione individuale di ogni detenuto. Ciò richiede una lunga valutazione preliminare, preferibilmente condotta in un luogo dedicato con personale idoneo quali agenti penitenziari, psicologi, educatori e assistenti sociali con esperienza ed una formazione ad hoc. Anche uno psichiatra dovrebbe essere coinvolto quando vi siano indicazioni di eventuali problemi di salute mentale. Il compito di questo team multidisciplinare, che opera in collaborazione con il detenuto, è di sviluppare la migliore comprensione possibile della situazione dello stesso, sia nell'ambiente carcerario sia nella comunità, e dei suoi bisogni di interventi particolari per rendere il soggiorno in carcere quanto più benefico possibile per quanto riguarda la soluzione di bisogni identificati e la preparazione alla scarcerazione.

Occorrerebbe far uso di strumenti riconosciuti di valutazione dei rischi e dei bisogni, integrati da giudizi professionali.⁷ L'analisi e il piano risultante, che dovrebbe essere condiviso nella maggior misura possibile con il detenuto, diventa un documento (fascicolo) interno per tutte le persone che lavorano con il detenuto. Dovrebbe essere riesaminato regolarmente, con un ritorno fornito dal detenuto.

Attuare il piano della pena

77. *I principi che guidano il piano di esecuzione della pena sono praticamente gli stessi per tutti i detenuti.* I detenuti non dovrebbero essere soggetti ad alcuna restrizione che non sia necessaria ai fini del mantenimento dell'ordine, della sicurezza e della disciplina nel carcere. In particolare, il livello di sicurezza applicato nei confronti di ogni persona dovrebbe essere proporzionato al rischio presentato dalla persona. La natura del reato è l'unico fattore di valutazione. Come principio, *l'imposizione del regime detentivo dei condannati all'ergastolo dovrebbe spettare alle autorità penitenziarie ed essere sempre basato su una valutazione individuale della situazione del detenuto e non derivare automaticamente dal tipo di pena inflitta* (p.es. il giudice non dovrebbe determinare il regime di esecuzione della pena).

78. Parimenti, ad eccezione della fase di valutazione, *i detenuti condannati all'ergastolo non dovrebbero essere normalmente tenuti separati da altri detenuti*, sebbene non sarebbe da obiettare che i detenuti a lungo termine siano tenuti separati da detenuti che scontano pene brevissime. La lunghezza della pena da scontare non è necessariamente in rapporto con il livello di rischio che i detenuti ergastolani possono rappresentare all'interno di una prigione, e il principio di

⁷ Vedi la Raccomandazione CM/Rec (2014) 3 del Comitato dei Ministri del Consiglio d'Europa agli Stati membri per quanto concerne i rei pericolosi.

normalizzazione prevede che i detenuti condannati all'ergastolo possano avere contatti almeno con altri detenuti che scontano pene lunghe e che hanno una data predefinita di rilascio. Il cambiamento, benché limitato, che questo può creare fornisce giovamento all'esperienza di detenzione di coloro che saranno reclusi per un periodo molto lungo.

Concentrare gli ergastolani in un carcere speciale implica anche che necessariamente molti di questi detenuti vengano tenuti molto lontano dalle loro famiglie e dai contatti esterni. Una condanna a vita in ogni caso metterà a dura prova questi rapporti; inoltre, ad aggravare le cose, il fatto di porre il detenuto ad una distanza significativa da casa riduce la possibilità di conservare l'elemento cruciale che incoraggia la risocializzazione.

Inoltre, non si dovrebbero imporre ulteriori restrizioni ai detenuti condannati all'ergastolo rispetto ad altri detenuti per quanto riguarda le possibilità di mantenere significativi contatti con le loro famiglie e altri parenti prossimi. Durante i primi anni di detenzione, in particolare, è probabile che le restrizioni a tali contatti nuocciano o addirittura cancellino tali rapporti. È importante anche che i detenuti condannati all'ergastolo abbiano un vero accesso quanto più regolare possibile a visite, telefonate, lettere, giornali, radio e televisione per mantenere il loro senso di contatto con il mondo esterno.

79. I detenuti condannati all'ergastolo dovrebbero avere *accesso ad un regime completo di attività possibili* e normalmente in associazione con altri detenuti. Il lavoro, l'educazione, lo sport, le attività culturali e gli hobby non solo aiutano a passare il tempo ma sono anche cruciali nel promuovere il benessere della salute sociale e mentale e offrire qualifiche trasmissibili che potranno risultare utili durante e dopo la parte detentiva della pena. Il coinvolgimento dei detenuti in queste attività, oltre alla loro partecipazione in interventi comportamentali trasgressivi, rappresenta un fattore significativo nella valutazione in corso degli adempimenti di ogni persona. Consentono al personale di qualsiasi grado di comprendere meglio i detenuti e permettono di formare giudizi informati su quando sia appropriato che il detenuto progredisca nel regime detentivo e possa godere di condizioni di sicurezza più attenuate. La possibilità di tale progresso è cruciale, per la gestione del carcere e per il detenuto. Motiva e ricompensa il detenuto, fornendogli passaggi obbligati in un mondo altrimenti incerto consentendo un rapporto più profondo tra il personale di valutazione e il detenuto che contribuisce alla *sicurezza dinamica*.

Infatti, l'effettiva attuazione della sicurezza dinamica dovrebbe rappresentare un contributo cruciale a quel processo di valutazione atto a stabilire quando sia sicuro permettere al singolo detenuto di accedere alla comunità, inizialmente sotto forma di breve permesso sotto scorta, passando poi ad un permesso senza scorta con pernottamento e infine alla libertà condizionale nella comunità. Un membro competente del personale avrà certamente sviluppato una profonda conoscenza dell'individuo da condividere con enti decisionali e con coloro che ereditano la responsabilità della supervisione e dell'assistenza nella comunità del detenuto in questione. Molti sistemi esistenti fanno scarso uso del personale, specialmente del personale di sicurezza di grado inferiore che normalmente trascorre la maggior parte del tempo con i detenuti. Il personale è spesso scoraggiato - o gli viene impedito - di conoscere i detenuti e quindi viene persa una grande opportunità di sviluppare rapporti positivi tra il personale e i detenuti. Tali rapporti, entro parametri idonei, non solo accentuano la sicurezza ma possono anche motivare i detenuti a meglio ottemperare i propri obblighi previsti dai rispettivi regimi di detenzione e offrire al personale un'esperienza molto più positiva del lavoro in carcere di quella offerta ad un agente penitenziario che agisce semplicemente da apripista. Naturalmente ciò comporta un'idonea selezione del personale, formazione, supervisione e supporto da parte di altri professionisti del sistema. Ma i vantaggi, come sperimentato da vari stati membri chi il CPT ha avuto modo di osservare, sono evidenti.

80. Indubbiamente vi sono alcuni detenuti condannati all'ergastolo che mantengono un elevato profilo di pericolosità. Tuttavia, l'approccio nei loro confronti dovrebbe essere lo stesso che viene adottato rispetto agli altri detenuti e dovrebbe includere i seguenti aspetti: valutazioni dettagliate della situazione individuale dei detenuti interessati; gestione dei rischi con piani per soddisfare i bisogni del singolo e ridurre la possibilità di recidiva nel lungo termine, pur consentendo il livello necessario di protezione agli altri detenuti; revisioni regolari delle misure di sicurezza. L'obiettivo, come per tutti i detenuti pericolosi, dovrebbe essere quello di ridurre il livello di pericolosità con interventi appropriati e il ritorno dei detenuti ad una vita normale quanto prima.

Conclusioni

81. Il CPT esorta pertanto gli Stati membri a rivedere il trattamento dei detenuti condannati all'ergastolo per garantire che sia conforme al rischio individuale che presentano sia in carcere che per la comunità esterna, e non semplicemente rispetto alla pena che è stata loro inflitta. In particolare, gli Stati membri dovrebbero adottare misure atte ad abolire l'obbligo giuridico di tenere i detenuti condannati all'ergastolo separati da altri detenuti condannati (a lungo termine) e porre fine all'uso sistematico di misure di sicurezza quali le manette all'interno del carcere.

82. Inoltre, occorrerebbe compiere tutti gli sforzi necessari per offrire agli ergastolani un regime personalizzato secondo le loro necessità e aiutarli a ridurre il livello di rischio da essi posto, per minimizzare gli effetti negativi intrinseci alle condanne a tempo indefinito, per assicurare loro un contatto effettivo con il mondo esterno, offrir loro la possibilità di rilascio nella comunità sotto permesso e garantire che la scarcerazione possa essere concessa con sicurezza, almeno nella stragrande maggioranza dei casi. A tal fine, dovrebbero essere messe in atto procedure che consentano una revisione della pena. Ovviamente, avere una possibilità puramente formale di chiedere la scarcerazione dopo un certo periodo di tempo non basta; gli Stati membri devono garantire, soprattutto nel modo in cui trattano i detenuti condannati all'ergastolo, che tale possibilità sia reale ed effettiva.